



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In relazione alla flessibilità dell'orario, si ritiene che la disposizione in parola rappresenti una *species* del più ampio *genus* dell'orario flessibile di cui all'articolo 10 dell'Accordo sottoscritto in data 31 luglio 2009.

Pertanto si chiarisce, in via preliminare, che essendo l'istituto finalizzato alla tutela del minore affetto da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, il beneficio in questione è concesso a tutto il personale che si trovi nelle condizioni descritte dalla norma anche con modalità derogatorie, più favorevoli per il personale, rispetto a quelle previste dal vigente A.N.Q., sempre che ciò sia funzionale rispetto alla necessità di assicurare il corretto svolgimento dei servizi istituzionali.

I dirigenti responsabili degli uffici dispongono, su richiesta scritta e motivata del personale, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio che devono essere congruamente giustificate, l'applicazione dell'orario flessibile, che può incidere sull'inizio o sul termine del turno di servizio, ivi incluso il rientro pomeridiano, compatibilmente con l'articolazione oraria dell'ufficio di appartenenza.

L'eventuale provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato.

La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e le modalità di recupero sono disposte dal responsabile dell'Ufficio contemperando le esigenze del dipendente, indicate nella richiesta di avvalersi dell'orario flessibile, con le esigenze del servizio e con l'articolazione oraria dell'ufficio di appartenenza (a titolo esemplificativo si precisa che non potrà essere richiesto il recupero delle ore non lavorate nella giornata di sabato se l'ufficio è organizzato in regime di settimana corta).

Il comma 3, attribuisce un nuovo beneficio al lavoratore padre consistente nel diritto di fruire, a domanda, di due giorni di congedo per paternità da godere nella prima settimana di vita del bambino.

In tale contesto si richiama la particolare attenzione sulla circostanza che tale assenza, aggiungendosi agli altri istituti previsti a tutela della genitorialità, non viene computata ai fini del raggiungimento del limite massimo di 45 giorni di congedo straordinario annui fruibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Si precisa, inoltre, che durante la fruizione di tale congedo il trattamento economico fisso e continuativo è corrisposto nella misura intera; esso è computato ai fini dell'anzianità di servizio, nonché della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.

Ai fini della sua corretta contabilizzazione è stata attivata, all'interno del sistema PS Personale, una nuova voce di assenza "*congedo straordinario per paternità*" visibile con la generica dicitura "*assenza*" nelle stampe che vengono prodotte per uso d'ufficio.

Il comma 4, estende, infine, tutti i benefici descritti alle ipotesi di adozione o affidamento preadottivo che decorrono dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CONGEDO STRAORDINARIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

(Articolo 25)

L'articolo 25 introduce una nuova ipotesi di congedo straordinario per le donne vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

In particolare, la norma riconosce alla lavoratrice il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario, nell'arco di tre anni, da fruire su base giornaliera e con decorrenza dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Anche in questo caso la disposizione contrattuale ha riconosciuto il nuovo beneficio in aggiunta alle altre ipotesi di assenza già previste dall'ordinamento, con la espressa precisazione della sua esclusione dal computo dei giorni di congedo straordinario da fruire ex articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Quanto alle modalità di fruizione si precisa che il congedo in argomento:

- a) segue il medesimo regime previsto per il congedo straordinario e, pertanto, nel computo delle giornate si intendono compresi anche i giorni festivi o non lavorativi ricadenti nell'ambito del periodo di congedo richiesto. Ai fini degli effetti interruttivi è necessaria l'alternanza tra la fruizione del beneficio e l'effettiva ripresa del servizio. Ciò significa che le giornate festive o non lavorative non sono conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo è presentata, ad esempio, in regime di settimana corta, dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività lavorativa. Lo stesso effetto si verifica nel caso in cui la dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio (ad esempio, se nel giorno programmato per la ripresa dell'attività lavorativa è certificata un'assenza per malattia, il sabato e la domenica precedenti all'assenza non devono essere conteggiate nel computo dei giorni fruiti per il congedo straordinario di cui si tratta);
- b) è un istituto a impulso di parte; pertanto la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell'Ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo desiderato, allegando la prevista certificazione relativa al suo inserimento nei percorsi di protezione connessi alla violenza di genere;
- c) rientra nella categoria del congedo straordinario c.d. "di diritto" in quanto, in presenza delle condizioni previste, il dirigente dell'Ufficio è tenuto a concedere il congedo;
- d) è fruibile, anche in modo frazionato, a giorni interi, ma non a ore;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- e) assicura alla lavoratrice, durante la sua fruizione, la corresponsione del trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera;
- f) è computato ai fini dell'anzianità di servizio, nonché della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.

Attesa la particolare sensibilità della materia, le SS.LL. sono pregate di voler assicurare il massimo sostegno e attenzione al personale dipendente garantendo, altresì, una corsia prioritaria e accelerata alle richieste di congedo in argomento.

Inoltre, avranno cura di adottare misure organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela della riservatezza della condizione di vittima di violenza di genere, come prescritto espressamente dal comma 4 della norma in esame.

Pertanto, a tali fini, l'assenza in argomento non deve essere annotata nello stato matricolare - atteso che essa non determina variazioni sullo stato giuridico ed economico della lavoratrice - e deve essere indicata come "assenza" nella programmazione settimanale, nell'ordine di servizio giornaliero e nelle sue eventuali variazioni, nonché nei fogli firma, senza, quindi, l'esplicitazione del particolare titolo di concessione.

I dati raccolti sono trattati e custoditi dall'Ufficio di appartenenza della lavoratrice nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Si precisa, infine, che per la contabilizzazione della nuova assenza è stata attivata, all'interno del sistema PS Personale, una nuova voce di assenza "congedo straordinario ex articolo 25 del d.P.R. n. 57 del 2022" visibile, in coerenza con le richiamate esigenze di riservatezza, con la generica dicitura "assenza" nelle stampe che vengono prodotte per uso d'ufficio.

CONGEDO PARENTALE

(Articolo 26)

L'articolo 26 stabilisce che *"In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione del congedo ordinario e alla tredicesima mensilità"*.

La norma rettifica una sperequazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate in ordine agli effetti conseguenti alla fruizione del congedo parentale con retribuzione ridotta al 30%, ovvero senza retribuzione.

Infatti, prima dell'intervento contrattuale, per il personale delle Forze di polizia, tali periodi non erano computabili ai fini del calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità sulla base di quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Ora, invece, tali periodi (sia a retribuzione ridotta che senza retribuzione) possono essere computati, oltre che ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, anche per la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità spettanti nell'anno di fruizione del congedo parentale.

Analogo trattamento economico e giuridico spetta nel caso di adozione o affidamento preadottivo, calcolando come riferimento, la data di ingresso in famiglia del minore.

CONGEDO PER AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO

(Articolo 27)

La disposizione in esame è finalizzata a realizzare una disciplina unitaria, nell'ambito dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, delle norme vigenti in materia di aggiornamento scientifico.

Come noto, infatti, l'articolo 18, comma 5, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 stabilisce che *“Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale il personale medico appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, può essere autorizzato ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di congedo annui nell'ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all'art. 15, comma 1”*.

La norma contrattuale, dunque, attribuiva al solo personale dei ruoli professionali dei sanitari (ora carriera dei medici di Polizia) la possibilità di fruire, a titolo di congedo straordinario, di 8 giorni da dedicare all'aggiornamento scientifico.

La nuova disposizione, invece, nel ribadire il beneficio per il personale della carriera dei medici di Polizia, lo estende anche ai medici veterinari e, in generale, a tutto il personale tenuto al rispetto di obblighi formativi per l'aggiornamento scientifico funzionale al mantenimento dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale ai fini dello svolgimento delle proprie attribuzioni a beneficio esclusivo della Polizia di Stato.

Tale personale, dunque, può essere autorizzato a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di congedo annuo, nell'ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, a condizione che l'Amministrazione non vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.

CONGEDO ORDINARIO

(Articolo 28)

L'articolo 28 detta disposizioni in materia di fruizione del congedo ordinario, integrando quelle già vigenti in materia.

In particolare, la norma, al fine di assicurare il necessario recupero delle energie psico-fisiche del personale della Polizia di Stato, in ragione della specificità delle funzioni e dei compiti svolti, introduce il principio della fruibilità di almeno 4 settimane di congedo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ordinario annuale, di cui almeno 2 settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, elevate a 3 settimane per il personale con oltre 25 anni di servizio.

Inoltre, al fine di eliminare il vincolo del frazionamento del congedo ordinario in soli quattro periodi, già previsto dall'articolo 14, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, introduce la possibilità di distribuirlo anche in più periodi.

La disposizione, in generale, nell'intento di rendere sistematica la materia della concessione e della fruizione del congedo ordinario, delinea una triplice modalità di accesso al beneficio in questione:

- a) ordinariamente viene previsto l'obbligo, da parte dell'Ufficio di appartenenza, di comunicare al dipendente, in forma scritta, la concessione o il diniego del congedo richiesto entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenendo anche conto delle eventuali esigenze prospettate. Ciò significa che, laddove possibile, le richieste inoltrate nel corso dell'anno devono essere valutate con ogni consentita sollecitudine, al fine di agevolare l'organizzazione personale e familiare del dipendente interessato;
- b) fuori dai casi di cui alla successiva lettera c), invece, la norma riconosce al personale che intenda programmare con anticipo un periodo di congedo ordinario la possibilità di presentare la relativa istanza almeno sessanta giorni prima della data di inizio del congedo richiesto con conseguente obbligo, per l'Amministrazione, di comunicare all'interessato, espressamente, la concessione o il diniego almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto;
- c) nei periodi in cui risultano maggiormente concentrate le istanze di fruizione del congedo ordinario da parte del personale (dal 1° giugno al 30 settembre e in occasione delle festività natalizie e pasquali, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre), la disposizione stabilisce che l'Amministrazione, e quindi i dirigenti degli Uffici, deve predisporre, con congruo anticipo, una pianificazione delle esigenze del personale sulla base delle istanze presentate, comunicando agli interessati la concessione o il diniego almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo feriale richiesto da ciascuno.

Con riferimento alla tempistica di fruizione del congedo ordinario, si rammenta che lo stesso deve essere fruito entro il 31 dicembre dell'anno cui esso si riferisce, fatte salve le ipotesi, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 39 del 2018, di mancata fruizione nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio o per motivate esigenze di carattere personale, per le quali è prevista la fruizione della parte residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza (per il personale inviato in missione all'estero, tali termini iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio). Restano salve, al riguardo, le disposizioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto, al fine di assicurare la corretta e uniforme applicazione delle disposizioni che regolano la materia, la norma, in chiusura, chiarisce che l'Amministrazione, e quindi i dirigenti degli Uffici, deve:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) vigilare sul rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, nell'ottica di un equo contemperamento delle necessità personali del dipendente e delle esigenze di servizio dell'Amministrazione, pianificando la fruizione del congedo ordinario, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, sulla base delle esigenze di servizio e delle istanze del personale;
- b) provvedere a programmare la fruizione del congedo ordinario residuo, anche d'ufficio, sia per garantire l'effettivo reintegro delle energie psico-fisiche del personale, in considerazione della specificità delle funzioni e dei compiti svolti dalla Polizia di Stato, sia per renderne sistematica la pianificazione, ai fini del buon andamento degli Uffici e del corretto godimento, da parte degli interessati, anche in vista del futuro collocamento a riposo.

In ragione di quanto sopra esposto le SS.LL., all'approssimarsi della scadenza dei termini di cui alla lettera a) o della cessazione dal servizio da parte dell'interessato, provvederanno, in tempo utile e nell'ottica del richiamato equo contemperamento delle necessità personali del dipendente e delle esigenze di servizio dell'Amministrazione, a programmare il congedo ordinario residuo che andrà fruito obbligatoriamente.

CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVA

(Articolo 29)

Il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante il "secondo correttivo" al Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ha, tra l'altro, novellato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, introducendo, per il personale della Polizia di Stato che ha riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, la possibilità di essere utilizzato, a domanda o d'ufficio, in servizi di istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalente a quelli previsti per la qualifica ricoperta.

In tal modo è stata introdotta nell'ordinamento la possibilità di reimpiegare in servizio il personale a prescindere dall'esito della definizione della procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità.

Alla luce di tale modifica normativa, l'articolo 29 del d.P.R. n. 57 del 2022 ha integrato il disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 al fine di garantirne la coerenza con la disciplina introdotta dal Riordino delle carriere.

Infatti il previgente comma 3 dell'articolo 16 prevedeva la ripetibilità della metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e di tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa al personale al quale non fosse stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e per il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

quale non fossero state attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni.

La novella introdotta - tenuto conto del fatto che il dipendente può ora essere riutilizzato in servizio indipendentemente dalla definizione della procedura di riconoscimento della infermità come dipendente da causa di servizio - estende anche a tale personale, collocato in aspettativa in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la medesima disciplina già prevista per i colleghi per i quali siano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni dello Stato prevedendo, dunque, la irripetibilità delle somme corrisposte prima della riammissione in servizio.

MODIFICHE A DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LE RELAZIONI SINDACALI (Articolo 30)

L'articolo 30, oltre a interventi di *drafting* normativo, apporta modifiche alle disposizioni pattizie concernenti il sistema delle relazioni sindacali.

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, prevede una rivisitazione degli attuali organismi paritetici, al fine di valorizzarne obiettivi e competenze, qualificandone meglio l'attività.

La principale novità riguarda l'istituzione della Commissione per l'istruzione e lo sviluppo professionale del personale con competenza sugli indirizzi generali per l'individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e aggiornamento professionale del personale.

La stessa è chiamata a esprimere le proprie valutazioni non in relazione ai singoli programmi didattici dei diversi percorsi formativi, quanto piuttosto in relazione agli indirizzi generali della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale connessi con gli aspetti innovativi, evolutivi e tecnologici delle differenti attività istituzionali. Ciò in quanto, nell'attuale contesto lavorativo, caratterizzato da una rapidissima evoluzione non solo delle innovazioni tecnologiche e delle esigenze dei cittadini, ma anche degli scenari operativi nei quali il personale della Polizia di Stato si trova a operare, la formazione e l'aggiornamento professionale rivestono un ruolo strategico assolutamente centrale.

La nuova Commissione per l'istruzione e lo sviluppo professionale del personale sostituisce, con ambiti di intervento differenti, la Commissione per la formazione e l'aggiornamento professionale, prevista a livello periferico.

Inoltre, al fine di garantire l'ottimale bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione con quelle del giusto riconoscimento del ruolo e delle funzioni degli organismi paritetici, sono state riunite:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- nella Commissione per il benessere del personale le competenze delle Commissioni qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, protezione sociale e benessere del personale - di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 26 del d.P.R. n. 395 del 1995;
- nella Commissione automezzi, tecnologia e informatica le competenze della Commissione automezzi e della Commissione tecnologia e informatica - di cui alle lettere e) e f) della citata norma - anche al fine di favorire l'implementazione del digitale.

Sono rimaste, invece, invariate la struttura e le competenze della Commissione per le pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, costituita solo a livello periferico.

In attuazione della citata disposizione normativa si dovrà pertanto procedere, per la verifica e la formulazione di proposte, all'istituzione delle seguenti commissioni, le cui modalità di costituzione e di funzionamento sono demandate ad un Accordo tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali aventi titolo, in corso di perfezionamento:

- Commissione per il benessere del personale, con competenza in materia di qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, attività di protezione sociale e di benessere del personale - a livello centrale e periferico - a cura, rispettivamente, dal Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e dal competente Questore;
- Commissione automezzi, tecnologia e informatica - a livello centrale e periferico - a cura, rispettivamente, dal Direttore centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale e dal competente Questore;
- Commissione per l'istruzione e lo sviluppo professionale del personale - a livello centrale e periferico - a cura, rispettivamente, dal Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato e dal competente Questore.

Il comma 2, lettera a), novella l'articolo 23 del d.P.R. n. 164 del 2002 in materia di relazioni sindacali. La norma chiarisce espressamente che le organizzazioni sindacali, comunque costituite, sia in forma unitaria che aggregata, si relazionano con l'Amministrazione esclusivamente attraverso il proprio legale rappresentante o un suo delegato.

Si tratta di una disposizione di carattere generale finalizzata a individuare il soggetto titolato ad agire in rappresentanza dell'organizzazione sindacale e, in quanto tale, unico interlocutore legittimato a interfacciarsi con l'Amministrazione.

Come chiarito nella relazione illustrativa del d.P.R. n. 57 del 2022, la norma si riferisce sia alle organizzazioni sindacali unitarie sia a quelle risultanti da un patto aggregativo le cui componenti avendo condiviso la scelta di rapportarsi con l'Amministrazione come soggetto unitario, si confronteranno con essa anche per questioni di natura non contrattuale, attraverso il legale rappresentante dell'aggregazione o un suo delegato. Ciò, naturalmente, non pregiudica la possibilità della singola organizzazione sindacale componente di segnalare situazioni ritenute meritevoli di attenzione le quali, se



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

fatte proprie dall'aggregazione associativa, troveranno riscontro da parte dell'Amministrazione, per il tramite dell'aggregazione medesima. Detta procedura si applica a tutti i livelli di rappresentanza, nazionale, regionale e provinciale.

Il comma 2, lettera f), sostituisce l'articolo 35 del d.P.R. n. 164 del 2002 in materia di federazioni sindacali.

La nuova formulazione ridefinisce la disciplina delle aggregazioni tra due o più sigle sindacali stabilendo, al comma 1, che ai fini dell'accertamento della rappresentatività, le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita a una aggregazione sindacale, a prescindere dalla natura giuridica scelta, devono imputare sul codice unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe di cui risultino titolari.

Per rendere effettivo tale conferimento, la norma dispone che il nuovo soggetto sindacale (nato per fusione, incorporazione, affiliazione o altra forma di aggregazione associativa) deve depositare presso l'Amministrazione, oltre all'atto costitutivo e allo statuto, un "*modulo unico di iscrizione*", che dovrà essere utilizzato dal personale della Polizia di Stato all'atto dell'iscrizione al sindacato.

Più in particolare, secondo la previsione del comma 2, nel caso in cui due o più sigle sindacali decidano di dar vita a una affiliazione o ad altra forma aggregativa, ai fini dell'accertamento della rappresentatività, è condizione imprescindibile l'imputazione delle deleghe dell'affiliato sul codice unico dell'affiliante. Allo stesso modo è richiesta l'effettiva attribuzione delle deleghe in favore del soggetto risultante da una procedura di fusione o incorporazione di una organizzazione sindacale in un'altra; in tali ultime due ipotesi è consentita l'attribuzione delle deleghe per successione a titolo universale.

In ogni caso, le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma, con ciò escludendo ogni forma di accordo di imputazione meramente formale del dato associativo senza un reale trasferimento della titolarità delle deleghe tra associazioni sindacali legate a vario titolo. Questo perché la nuova formulazione dell'articolo 35 stabilisce espressamente che per gli effetti connessi all'accertamento della rappresentatività triennale è necessario che il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate (fusioni e incorporazioni) o che il singolo iscritto conferisca espressamente la propria delega sul codice unico dell'aggregazione medesima.

Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali (comma 3), a prescindere dalle procedure utilizzate per dar vita al nuovo soggetto sindacale, l'Amministrazione provvederà a conteggiare esclusivamente le deleghe confluite, secondo le modalità di cui al comma 6, nel relativo codice unico del nuovo soggetto sindacale - ovvero nel codice dell'affiliante che, in forza dell'affiliazione, diventa codice unico della nuova aggregazione associativa - alla data del 31 dicembre di ciascun anno e trattenute sulla busta paga dell'iscritto a decorrere dal mese successivo.

Dalle predette deleghe sono sottratte, in forza del richiamo all'articolo 34, comma 2, del d.P.R. n. 164 del 2002, le deleghe revocate entro il 31 ottobre precedente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il comma 4 in adesione ai principi di trasparenza, chiarezza e pubblicità delle iniziative intraprese dalle organizzazioni sindacali in favore dei lavoratori, prevede che qualora si verifichi un qualsiasi mutamento associativo, le organizzazioni sindacali devono darne formale comunicazione all'Amministrazione, mediante idonea documentazione che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti, adottata dai competenti organi statuari e trasmessa all'Amministrazione, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata. Non sono riconosciute valide a tale scopo mere comunicazioni non corredate dalle modificazioni statuarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione del nuovo soggetto o dell'O.S. affiliante nella titolarità delle deleghe e per l'imputazione, a questi ultimi, delle stesse.

Il comma 5 chiarisce che qualsiasi mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, produce effetti soltanto dal successivo periodico accertamento triennale della rappresentatività.

L'intervento normativo, riaffermando un principio di portata generale, secondo cui la certificazione della rappresentatività effettuata all'inizio del triennio contrattuale cristallizza l'individuazione delle OO.SS. titolari delle connesse prerogative, intende assicurare certezza e stabilità al sistema delle relazioni sindacali individuando, per l'intero triennio, gli interlocutori legittimati ad assumere il ruolo di controparte in tutti i momenti di confronto con l'Amministrazione, con ciò completando il quadro delineato in materia dal novellato articolo 23 del d.P.R. n. 164 del 2002.

Resta comunque piena ed azionabile, in qualsiasi momento, la facoltà del singolo, attraverso le note procedure di delega e di revoca di aderire a organizzazioni sindacali già costituite, di recedere dall'iscrizione ovvero di essere promotore di una nuova realtà sindacale.

In tale ultimo caso l'eventuale costituzione di nuovi soggetti sindacali nell'arco temporale del triennio contrattuale (compreso quello in corso) consente agli stessi di esercitare le libertà ad essi riconosciute; la relativa consistenza associativa acquista rilevanza, ai fini della rappresentatività, all'atto del successivo accertamento triennale.

Alcune disposizioni di chiusura completano la nuova disciplina delle federazioni sindacali.

In particolare, al comma 7, la norma chiarisce che, fuori dai casi di fusione o incorporazione, resta salva la possibilità per le organizzazioni sindacali componenti di aggregazioni associative di prevedere, nell'atto costitutivo e nello statuto, disposizioni finalizzate a salvaguardare l'autonomia di ciascuna, anche per quanto riguarda la gestione dei contributi dei propri iscritti. Tali accordi assumono una rilevanza esclusivamente interna all'aggregazione medesima e sono privi di effetti ai fini della rappresentatività triennale e delle correlate prerogative sindacali.

La disposizione ribadisce la salvaguardia dell'autonomia delle singole organizzazioni sindacali componenti in seno alla Federazione, attraverso l'espressa previsione della



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

possibilità delle stesse di continuare a gestire autonomamente i contributi dei propri iscritti versati sul codice unico della federazione in base a modalità organizzative interne, alle quali, in quanto espressione di autonomia e libertà sindacale, la parte pubblica rimane estranea.

In adesione ai principi delineati dalla norma contrattuale - in virtù dei quali le organizzazioni sindacali componenti una Federazione hanno condiviso, come già accennato, la scelta di rapportarsi con l'Amministrazione come soggetto unitario, imputando sul codice unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari - continuano a trovare applicazione nei confronti della Federazione le modalità di versamento delle trattenute operate dall'Amministrazione sulle retribuzioni, in base alle deleghe confluite sul predetto codice unico.

Da tutto quanto sopra esposto discende che le organizzazioni sindacali unite da un patto aggregativo, comunque denominato, mentre si rapportano con l'Amministrazione come soggetto unitario, conservano, al di fuori dei casi di fusione o incorporazione, la propria autonoma soggettività nei confronti dei propri iscritti e, più in generale, del personale della Polizia di Stato.

Resta, infatti, impregiudicato il legittimo esercizio da parte delle OO.SS. federate/affiliate delle libertà e delle attività sindacali di propaganda, di promozione, di assistenza ecc. quali strumenti di collegamento e interazione tra l'organizzazione sindacale stessa e la "base".

Il comma 8, infine, detta una disciplina transitoria finalizzata a consentire alle aggregazioni già costituite, ossia a quelle nei cui confronti il competente Ufficio V-Relazioni sindacali della Polizia di Stato sta procedendo alla rilevazione della consistenza associativa al 31.12.2021, di adempiere - attraverso una procedura semplificata - alle previsioni della norma, entro 60 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione.

Ai fini della rappresentatività per il triennio 2022-2024, infatti, entro 60 giorni decorrenti dal 31 maggio 2022, data di pubblicazione del d.P.R. n. 57 del 2022, le OO.SS. componenti le predette aggregazioni associative, qualora intendano permanere nelle aggregazioni medesime, devono imputare al codice unico identificativo dell'aggregazione le deleghe rilevate nei loro confronti al 31 dicembre 2021, fornendo all'Amministrazione idonea documentazione che attesti la regolarità sostanziale degli adempimenti previsti dalla nuova disposizione; l'Amministrazione provvederà a darne formale comunicazione al MEF per gli ulteriori seguiti.

Tale imputazione - che, solo in fase di prima applicazione e in via eccezionale, può avvenire anche mediante atto di vertice della dirigenza - si traduce nella conferma della permanenza nel patto aggregativo ai fini della rappresentatività per il triennio contrattuale 2022-2024.

Qualora una organizzazione sindacale non provveda nei termini previsti agli adempimenti richiesti, la stessa rimane titolare, in proprio, delle deleghe rilevate al 31



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dicembre 2021 che, pertanto, non saranno conteggiate ai fini della rappresentatività, per il triennio contrattuale 2022-2024, dell'aggregazione associativa della quale faceva parte.

Fuori da tali ipotesi, previste - si ribadisce - in via transitoria ed eccezionale, ogni eventuale mutamento associativo attuato sia mediante un'affiliazione che in altra forma aggregativa, anche nell'arco temporale dei suddetti 60 giorni, sarà soggetto alla procedura ordinariamente descritta dall'articolo 35, nella nuova formulazione, con effetti sul successivo accertamento triennale della rappresentatività, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, del d.P.R. n. 164 del 2002, ricorrendone i presupposti.

Il comma 2, lettera g), modifica l'articolo 36 del d.P.R. 164 del 2002, riconoscendo al dirigente sindacale che riprende servizio al termine di un periodo di distacco sindacale (e non anche di aspettativa) la possibilità, a domanda, di essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede, atteso che solo i periodi di distacco sono equiparati, a tutti gli effetti, al servizio prestato nell'Amministrazione.

Viene, infine, integrato il comma 4 dello stesso articolo, chiarendo che la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali ai lavori delle Commissioni paritetiche di cui all'articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 395 del 1995 è valutata, ai fini degli avanzamenti di carriera, con le medesime modalità previste per il personale designato dall'Amministrazione per la partecipazione alle stesse Commissioni.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale DoppiaVela, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

Con successiva circolare della Direzione centrale dei servizi di ragioneria, saranno fornite indicazioni sulle modalità tecniche di segnalazione sul portale NoiPA delle nuove indennità, sui relativi adempimenti di natura amministrativo-contabile, nonché ogni altra utile informazione inerente gli aspetti di natura contabile.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Giannini

SCHEDA RISERVATA AL MEDICO

(per la concessione del congedo e riposo solidale di cui all'articolo 22 del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57)

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua sezione, in stampatello o in forma dattiloscritta, in modo chiaro e leggibile, da parte del medico, di una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, che ha in cura il minore.

DATI ANAGRAFICI DEL MINORE

Cognome _____ Nome _____

luogo di nascita _____ (____) data di nascita _____

A seguito dell'analisi della documentazione sanitaria esibita dal genitore, della raccolta anamnestica effettuata con il supporto del genitore e dell'esame obiettivo, **SI ATTESTA** che il minore necessita di cure costanti per le particolari condizioni di salute (barrare la casella corrispondente alla fattispecie riscontrata):

PERMANENTI (si intendono stati di invalidità/minorazione/handicap non suscettibili di miglioramento - senza previsione di rivedibilità dalle Commissioni mediche competenti - di gravità tale da necessitare di cure con carattere di continuità e senza previsione di interruzione)*

TEMPORANEE (si intendono patologie/stati di invalidità/minorazione/handicap suscettibili di miglioramento di gravità tale da rendere il minore non autonomo, in rapporto all'età, nello svolgimento delle attività quotidiane e necessitare di cure con carattere di continuità, ovvero di richiedere il ricorso a terapie salvavita, ma con previsione di interruzione a breve/lungo termine)

per un periodo:

dal (giorno) _____ (mese) _____ (anno) _____
 al (giorno) _____ (mese) _____ (anno) _____

* Nel caso in cui lo stato di invalido/minorato/portatore di handicap risulti già certificato, barrare la casella corrispondente (senza la diagnosi) precisando la presenza o meno di "rivedibilità":

- invalido ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
- beneficiario ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- cieco totale assoluto ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382;
- cieco con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382;
- sordo ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- sordocecità ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107;
- minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e funzioni proprie della sua età e/o ipoacusici ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289.

rivedibile in data _____

non rivedibile

Luogo e data di rilascio _____

Il medico

(Firma del medico con codice regionale di identificazione)

(Timbro della struttura pubblica o convenzionata)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

All.to n. 2

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA "VATICANO"	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA "SENATO DELLA REPUBBLICA"	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA "CAMERA DEI DEPUTATI"	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO CHIGI"	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA "VIMINALE"	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL	SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI	SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI	SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI	SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI	SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI	SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI	SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL	SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
AI	SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL	SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL	SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI	SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI	SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI	SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI	SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI	SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL	SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI	SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI PIANIFICAZIONE	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>